

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA MEPIT s.r.l.

(L.G. n. 38/2025 Tribunale di Ivrea)

BANDO DI VENDITA

Il sottoscritto, dott. Massimiliano Basilio, nella sua qualità di Curatore della Liquidazione Giudiziale della Mepit s.r.l., con sede in Settimo Torinese (TO), via Grazia Deledda, n. 4, codice fiscale 04912130012, rende noto, con il presente bando di procedura competitiva (di seguito, “**Bando**”) quanto segue, in conformità al programma di liquidazione autorizzato dagli organi della Procedura in data 13 gennaio 2026.

Premesso che

- A) con sentenza del 9 luglio 2025, depositata il 16 luglio 2025, il Tribunale di Ivrea ha dichiarato apertura la liquidazione giudiziale a carico della società Mepit s.r.l., designando quale Giudice Delegato la dott.ssa Federica Lorenzatti e quale Curatore il dott. Massimiliano Basilio;
- B) con scrittura privata del 1° agosto 2025, autenticata dal Notaio Paolo-Maria Smirne di Torino (repertorio 10.642, raccolta 7.682) la Liquidazione Giudiziale della Mepit s.r.l. in persona del Curatore, dott. Massimiliano Basilio (di seguito, la “**Liquidazione Giudiziale**”), quale concedente, a ciò autorizzata dal Giudice delegato con decreto del 30 luglio 2025, e la S.D.M. s.r.l., quale affittuaria, hanno sottoscritto un contratto di affitto d’azienda (d’ora innanzi, il “**Contratto di Affitto**”), con il quale la concedente ha concesso in affitto all’affittuaria, per una durata di 12 mesi (con efficacia dal giorno successivo), l’azienda della Mepit s.r.l., operante in Settimo Torinese Via Grazia Deledda, n. 4;
- C) l’azienda ha ad oggetto l’esercizio di attività nel settore delle lavorazioni meccaniche (progettazione, costruzione, manutenzione, commercializzazione di impianti, macchinari, attrezzature, utensileria, minuteria e altri particolari meccanici, sia in proprio che per conto terzi), ed in particolare per il comparto aerospaziale: lavorazioni di qualsiasi tipo di materiale, dal plexiglas all’alluminio, dal nylon all’acciaio super-rapido temperato (64-66 HRC), dal titanio al nickel e a tutte le leghe di acciaio speciale tipo Inconel-750, Inconel-718, Hastelloy-X, 17-4PH; il perimetro dell’azienda è definito nel Contratto di Affitto (di seguito, “**Azienda**”);
- D) l’attività è stata svolta dalla Mepit s.r.l. all’interno di tre capannoni siti in Settimo Torinese (TO): uno di proprietà di Mepit s.r.l. (Via Grazia Deledda 4, NCU Settimo: foglio 43, particella 705, sub 15) (“**Immobile Mepit**”), il secondo oggetto di contratto di locazione (Via Grazia Deledda 2, NCU Settimo: foglio 43, particella 705, sub 10 e 114) (“**Immobile in Locazione**”), il terzo (Via Grazia Deledda 6), oggetto di un contratto di leasing;
- E) il contratto di locazione era stato stipulato con Pigato Immobiliare s.n.c. di Arduino Antonia e C. (“**Contratto di Locazione**”). Il contratto di leasing per l’immobile di Via Grazia Deledda 6 è stato risolto dalla società in data 12/03/2025, che ha intimato la restituzione dell’immobile;
- F) sul lastrico solare degli immobili compresi nel perimetro dell’Azienda (Immobile Mepit e Immobile in Locazione) è appoggiato un impianto fotovoltaico denominato “050-Mepit S.r.l.” in proprietà di Intesa Sanpaolo S.p.a. (già Leasint S.p.a.) e oggetto di apposito contratto di *leasing* concluso tra la c.d. “Mepit *in bonis*” e

Leasint S.p.a. (oggi Intesa Sanpaolo S.p.a.) in data 26 luglio 2010 (di seguito, rispettivamente, l'“**Impianto FTV**” e il “**Contratto di Leasing FTV**”);

- G) con dichiarazione 16 luglio 2010 Pigato Immobiliare S.n.c. di Arduino Antonia ha rilasciato a Mepit *in bonis* il consenso a installare e a mantenere sul proprio immobile (*i.e.* sul predetto Immobile in Locazione) l'Impianto FTV su di esso insistente, per il periodo di 16 anni; autorizzazione, questa, prorogata con lettera del 24 aprile 2026 sino al 31 dicembre 2031;
- H) che in data 11 novembre 2011 Mepit *in bonis* e il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) hanno concluso in relazione all'Impianto FTV apposita “convenzione tariffe fotovoltaico n. L06F22968107” (di seguito la “**Convenzione GSE**”), i cui crediti sono stati successivamente ceduti dalla stessa Mepit *in bonis* alla predetta Leasint-Intesa Sanpaolo a garanzia degli obblighi di pagamento scaturenti dal Contratto di Leasing FTV;
- I) in data 19 dicembre 2025 la Procedura, giusta autorizzazione del Giudice Delegato, è subentrata nel Contratto di Leasing FTV, che era stato espressamente escluso dal perimetro della predetta Azienda come pure dal relativo Contratto di Affitto e dalla correlata proposta irrevocabile di acquisto d'Azienda di cui al successivo punto Premessa J);
- J) contestualmente alla sottoscrizione del Contratto di Affitto, l'affittuaria S.D.M. s.r.l. ha formalizzato la propria offerta di acquisto dell'Azienda, poi integrata con offerta di acquisto contemplante l'Impianto FTV e oggetto del Contratto di Leasing FTV;
- K) tali proposte di acquisto – per l'Azienda e per Impianto FTV – costituenti un “**Unico Lotto**”, come accettato dalla offerente stessa, vengono utilizzate dalla Liquidazione Giudiziale come base per la formulazione, da parte di eventuali altri terzi interessati nell'ambito della procedura competitiva, di proposte migliorative;
- L) è intenzione della Liquidazione Giudiziale indire, attraverso la pubblicazione del presente Bando, una procedura competitiva ai sensi degli artt. 216 e 214, CCII, al fine di individuare, per l'Unico Lotto, composto da Azienda e Impianto FTV, partendo dalle offerte di S.D.M. s.r.l., maggiorate dell'aumento previsto dal presente Bando, la migliore proposta di acquisto dell'Unico Lotto (Azienda e Impianto FTV) (di seguito “**Procedura Competitiva**”);

ciò premesso, la Liquidazione Giudiziale della Mepit s.r.l., in persona del Curatore, dott. Massimiliano Basilio, invita gli interessati a formulare offerte di acquisto per l'Unico Lotto, costituito dall'Azienda di proprietà della Mepit s.r.l. e dall'Impianto FTV, sulla base del presente Bando e, dunque, delle seguenti condizioni.

1) **Oggetto della Procedura Competitiva e Prezzo Base**

1.1. La Liquidazione Giudiziale offre in vendita a terzi, mediante procedura telematica sul sito www.astetelematiche.it, del gestore della vendita Astegiudiziarie, l'Unico Lotto della Liquidazione Giudiziale Mepit s.r.l., visionabile previo appuntamento con il Curatore (massimiliano.basilio@studiopbb.it; 011/19236830) e dettagliato nelle perizie di stima del Dott. Angelo Bono e del Dott. Dario Spadavecchia nominati ai sensi dell'art. 129, comma 2, CCII, dal Curatore (documenti da intendersi quali parte integrante del presente Bando), consultabili presso il Curatore.

1.2. La Procedura Competitiva, essendo diretta all'individuazione di eventuali offerte migliorative a quelle già presentate per euro 805.000,00, oltre ad imposte di legge, viene attivata a partire dal prezzo offerto più un **aumento di euro 5.000,00 (cinquemila/00)**. Chi intenda partecipare alla presente Procedura Competitiva, quindi, è tenuto ad offrire un prezzo (il "**Prezzo**") **almeno pari ad euro 810.000,00 (ottocentodiecimila/00)** (di seguito "**Prezzo Base**"), oltre ad imposte di legge. L'Offerente si impegna irrevocabilmente a corrispondere alla Liquidazione Giudiziale il Prezzo della cessione dell'Unico Lotto, se del caso aumentato così come risultante all'esito della gara di cui al presente Bando, entro **quindici** giorni dall'Aggiudicazione Definitiva (al netto della cauzione che verrà versata con l'offerta, da imputare a Prezzo). Il pagamento del Prezzo deve avvenire a mezzo di bonifico bancario presso le coordinate e codice iban che la Liquidazione Giudiziale comunicherà all'aggiudicatario definitivo: al riguardo, la cauzione allegata all'offerta di acquisto verrà automaticamente imputata a prezzo del trasferimento in sede di rogito notarile.

1.3. Il soggetto che ha già presentato le offerte di acquisto non è tenuto a ribadire, essendo solo suo onere iscriversi alla Procedura Competitiva telematica di vendita, come *infra* previsto, accettando le condizioni del Bando, e, una volta abilitato, eseguire i rilanci in base alle prescrizioni dello stesso.

1.4. L'Offerente non ha il diritto di compensare alcun importo dovuto alla Liquidazione Giudiziale per effetto della cessione con eventuali crediti in ipotesi vantati nei confronti della stessa, a qualunque titolo. Esso rinuncia, quindi, a qualsivoglia compensazione in proposito.

1.5. L'Offerente si impegna irrevocabilmente a stipulare il contratto di trasferimento davanti al Notaio Paolo-Maria Smirne, con Studio in Torino, Corso Montevecchio, n. 48 (di seguito, "**Contratto di Cessione**") entro i successivi **venti** giorni dalla comunicazione dell'Aggiudicazione Definitiva, secondo il testo che la Liquidazione Giudiziale trasmetterà all'aggiudicatario. La vendita avrà efficacia dalla data di sottoscrizione del Contratto di Cessione (di seguito, "**Data di Efficacia**"). Il Contratto di Cessione sarà composto da due atti di trasferimento: uno avente ad oggetto l'Azienda, l'altro l'Impianto FTV. Quest'ultimo, come *infra* stabilito, potrà anche non essere contestuale al primo (che comunque verrà stipulato entro i menzionati successivi venti giorni dalla comunicazione dell'Aggiudicazione Definitiva), ma successivo ad esso, dipendendo ciò dai tempi, dettati da Intesa Sanpaolo s.p.a., entro i quali sarà possibile per il Curatore riscattare l'Impianto FTV in base a Contratto di Leasing.

1.6. Le spese della vendita (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per imposte, atti, e competenze del notaio ecc.) e gli oneri fiscali saranno a carico esclusivo dell'offerente. Saranno a suo carico, altresì, le spese e le competenze previste nel presente Bando.

2) Requisiti dell'offerente.

2.1. Qualunque soggetto giuridico (italiano o straniero) può presentare un'offerta.

2.2. Non sono ammesse offerte condizionate o per persone, società od enti da nominare, né offerte presentate da soggetti che siano sottoposti a procedure di liquidazione o concorsuali o comunque a qualsiasi tipo di procedura che denoti stato di crisi e/o di insolvenza.

3) Oggetto dell'offerta.

3.1. L'offerta avrà ad oggetto l'**Unico Lotto**, formato da:

(I) **Azienda** di proprietà di Mepit s.r.l., esercitata in Settimo Torinese (TO), Via Grazia Deledda, n. 4, e composta da:

(i) immobilizzazioni materiali quali attrezzature, macchinari industriali e accessori, arredi, impianti e dotazioni, beni mobili soggetti a registrazione e tutti gli altri cespiti costituenti immobilizzazioni materiali, di cui all'Allegato 2 del Contratto di Affitto (con l'eccezione delle Rimanenze, su cui v. paragrafo 3.4), nonché

(ii) immobilizzazioni immateriali quali (a) ditta, insegna, i loghi, marchi, il brevetto MEPI BOX, know-how tecnico e industriale comprendente le informazioni e dati di natura tecnica funzionali all'esercizio dell'Azienda, ivi compreso l'archivio tecnico, dominio internet; (b) l'avviamento commerciale ed ogni elemento allo stesso correlato, quali, a titolo esemplificativo: i dati relativi all'Azienda, ivi inclusi il materiale promozionale, il know how commerciale, l'archivio commerciale, le altre informazioni e dati di natura commerciale, ivi compreso l'archivio delle commesse, le liste clienti e i dati relativi a clientela, nonché a dipendenti, fornitori, le informazioni di mercato, nonché (c) ogni altra informazione, dato o conoscenza relativi all'attività e alla gestione dell'Azienda; nonché

(iii) i contratti di lavoro che risulteranno in corso alla Data di Efficacia del trasferimento d'azienda, afferenti a tutti i dipendenti addetti all'azienda (i "**Contratti di Lavoro**"); nonché

(iv) l'Immobile Mepit;

(v) il Contratto di Locazione, avente ad oggetto l'Immobile in Locazione;

(vi) gli ordini che saranno in corso di esecuzione al momento della data di efficacia del contratto di cessione d'azienda (gli "**Ordini in corso**") e gli ulteriori contratti aziendali individuati dalle Parti - ivi compresi quelli in virtù dei quali l'Azienda dispone di beni o attrezzature di proprietà di terzi, il Contratto di Locazione, i Contratti di Lavoro - (i "**Contratti Trasferiti**"), essendo concordato, ai sensi dell'art. 2558, comma 1, c.c., che l'Offerente non subentrerà in contratti diversi dai Contratti Trasferiti o che non siano necessari per la conduzione dell'azienda per utenze di energia, gas, acqua, telefonia e linee dati;

(vii) le autorizzazioni, nulla osta e permessi e certificati relativi e funzionali all'esercizio dell'Azienda (le "**Autorizzazioni**");

(viii) l'automezzo Fiat targato GF147NC (di seguito, l'"**Azienda**");

(II) l'**impianto FTV** denominato "050-Mepit S.r.l." e la connessa Convenzione GSE (convenzione tariffe fotovoltaico n. L06F22968107", con i contratti accessori alla convenzione stessa.

Non sono ammesse offerte separate per l'Azienda e per l'Impianto FTV, essendo la vendita unica per tali cespiti.

3.2. Sono esclusi dall'Azienda (i) i debiti ed i crediti della Mepit s.r.l. e della Liquidazione Giudiziale, ivi compresi liquidità esistente e debiti e crediti dell'Azienda, sorti anteriormente alla Data di Efficacia del Contratto di Affitto, che rimangono di spettanza e di competenza della Liquidazione Giudiziale stessa (ii) i contratti diversi dai Contratti Trasferiti. L'Impianto FTV verrà trasferito dalla

Liquidazione Giudiziale una volta che esso sarà stato riscattato in forza del Contratto di Leasing.

- 3.3. L'Azienda non comprende né crediti di qualsiasi genere e/o natura, né debiti di qualsiasi genere e/o natura, né qualunque onere, impegno, responsabilità, carico o comunque partita, sopravvenienza passiva di qualsiasi genere e/o natura, sorti anteriormente alla Data di Efficacia dell'Affitto (ivi compresi i debiti per imposte e tasse) o che traggono la loro causa da fatti od atti verificatisi anteriormente a tale data. Pertanto, crediti e i debiti inerenti l'Azienda sorti fino alla Data di Efficacia dell'Affitto (esclusa) resteranno, in via esclusiva, rispettivamente a favore e a carico della Liquidazione Giudiziale, mentre i crediti e i debiti inerenti all'Azienda che sono sorti e sorgeranno a partire dalla Data dell'Affitto (inclusa) sino alla data di efficacia del trasferimento d'azienda saranno, in via esclusiva, rispettivamente a favore e a carico dell'Affittuaria.
- 3.4. L'aggiudicatario definitivo sarà altresì tenuto ad acquistare, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto di Cessione, le Rimanenze residue eventualmente ancora esistenti al momento del trasferimento d'Azienda, al prezzo indicato nel *consignment stock* stipulato dalla Liquidazione Giudiziale e dall'affittuaria S.D.M. s.r.l. e secondo l'inventario aggiornato fatta salva la verifica della consistenza effettiva delle rimanenze con riferimento alla data di efficacia del trasferimento e conseguente regolazione del prezzo.
- 3.5. S.D.M. s.r.l. ha dichiarato nelle proprie offerte di acquisto di essere consapevole che la Liquidazione Giudiziale avrebbe indetto una Procedura Competitiva di vendita prima dello spirare del termine del Contratto di Affitto, in modo che l'Azienda venisse ceduta all'acquirente, individuato all'esito della predetta Procedura Competitiva, senza soluzione di continuità, anche prima dello scadere del termine di durata del Contratto di Affitto. In tale offerta, S.D.M. s.r.l. si è impegnata, per l'ipotesi in cui, a seguito della Procedura Competitiva, l'Azienda fosse stata ceduta a soggetto diverso da essa, a retrocedere l'Azienda entro i tempi previsti nel Contratto di Affitto o comunque dettati dalla Liquidazione Giudiziale nell'espletanda Procedura Competitiva: riconsegna da effettuare a favore della Liquidazione Giudiziale o ad altro soggetto da essa indicato (a seguito della Procedura Competitiva), *omisso medio*, senza soluzione di continuità nell'attività, contestualmente al momento della stipulazione del Contratto di Cessione (e, dunque, entro il termine che sarebbe stato indicato dalla Liquidazione Giudiziale), garantendosi così continuità nell'esercizio dell'impresa oggetto del Contratto di Affitto.

4) Iscrizione alla procedura telematica di vendita e contenuto dell'offerta.

- 4.1. Al fine di rispettare la competitività della procedura il presente Bando viene pubblicato sul **Portale delle Vendite Pubbliche**, per estratto su **LA STAMPA** e sul sito **www.astetelematiche.it**, **almeno 30 giorni** prima della data di scadenza.
- 4.2. Per partecipare alle vendite è necessario **registrarsi sul Portale del gestore della vendita (www.astetelematiche.it)**.
- 4.3. **Per iscriversi alla gara**, l'Utente abilitato dovrà accedere alla propria area personale sul Portale del gestore alla vendita (www.astetelematiche.it), scegliere l'asta alla quale intende partecipare e selezionare l'apposita funzione "PARTECIPA". Una volta inseriti i dati ed i documenti necessari, verrà

consentita la **generazione dell'offerta telematica**, che dovrà essere inviata all'apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia: offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. L'offerta dovrà essere sottoscritta con firma digitale ed inviata tramite un indirizzo di posta elettronica certificata oppure dovrà essere trasmessa mediante apposita casella di "posta elettronica certificata per la vendita telematica" ai sensi dell'art. 12, comma 4 e dell'art. 13 del D.M. n. 32 del 2015, con la precisazione che, in tal caso, la trasmissione sostituisce la firma dell'offerta a condizione che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'art. 6, comma 4 del D.P.R. n. 68 del 2005 e il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio, o in un suo allegato, di aver rilasciato le credenziali di accesso previa identificazione del richiedente.

Sul Portale delle Vendite Pubbliche, nella sezione FAQ, e su quello dei gestori delle vendite è pubblicato il "Manuale utente per l'invio dell'offerta" messo a disposizione dal Ministero della Giustizia contenente le indicazioni per la compilazione e l'invio dell'offerta telematica. I documenti debbono essere allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica anche per immagine.

L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

Non saranno accettate offerte trasmesse dopo il termine fissato per la presentazione dell'offerta d'asta, indicato nel presente avviso di vendita; l'offerta pertanto si intende tempestivamente depositata se la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta certificata del Ministero della Giustizia, sarà generata **entro le ore 12:00 del giorno precedente quello indicato per l'inizio delle operazioni di vendita**. Onde evitare la non completa o la mancata trasmissione della documentazione è consigliabile iniziare il processo di inserimento della stessa con largo anticipo rispetto al termine fissato.

Le offerte sono irrevocabili: una volta trasmessa l'offerta telematica non sarà più possibile modificarla o cancellarla.

- 4.4. Le comunicazioni per via telematica saranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzato per effettuare l'invio dell'offerta ovvero all'indirizzo p.e.c. di trasmissione dell'offerta
- 4.5. Per partecipare alla procedura telematica di vendita occorre **effettuare il versamento della cauzione** come di seguito indicato al punto 4.9.
- 4.6. Dopo aver effettuato l'iscrizione alla procedura di vendita telematica, l'interessato **dovrà quindi predisporre l'offerta e firmarla** digitalmente con smart card (in caso di società, la firma dovrà essere quella del legale rappresentante). In particolare, l'offerta deve:
 - essere redatta in lingua italiana, allegati inclusi;
 - essere redatta secondo lo schema di offerta allegato al presente Bando (all. 1: schema offerta Azienda); schema di offerta che deve essere stampato, completato nei dati mancanti, firmato digitalmente con smart card; anche gli

allegati all'offerta, nonché il Bando, le cui clausole devono essere espressamente accettate dall'Offerente, devono essere firmati digitalmente con smart card;

- essere irrevocabile sino al **1° agosto 2026**;
- indicare il prezzo offerto in euro per l'acquisto dell'Azienda (e con riguardo a questa quanto riferito all'Immobile e quanto riferito alla parte restante) e dell'Impianto FTV;
- contenere un prezzo non inferiore al Prezzo Base;
- contenere l'espresso impegno irrevocabile a stipulare il Contratto di Cessione secondo quanto previsto dal presente Bando;
- indicare l'espresso impegno che il prezzo verrà pagato secondo quanto previsto nel presente Bando.

4.7. L'offerta, a pena di irricevibilità, **non potrà contenere condizioni o termini o qualunque clausola tesa a limitarne o escluderne in tutto o in parte l'efficacia.**

4.8. All'offerta **devono essere allegati** visura storica aggiornata dell'offerente (o documento equipollente in caso di soggetti esteri) attestante l'identità del legale rappresentante e i relativi poteri, nonché copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante e, in caso di persona giuridica (anche estera), i documenti necessari per attestare l'esistenza, la validità e l'efficacia dei poteri di rappresentanza dell'amministratore o del procuratore. In caso di offerenti esteri, tutti i poteri necessari dovranno essere muniti di autentica notarile o equivalente, a sua volta accompagnata da legalizzazione o *apostille* ove necessaria secondo la legislazione applicabile. Tutti i documenti in lingua straniera dovranno essere accompagnati da traduzione giurata in italiano. In caso di persona fisica, all'offerta devono essere allegati copia del documento di identità e del codice fiscale.

4.9. L'offerta dovrà essere inoltre accompagnata, a pena di irricevibilità, da **cauzione** infruttifera di un importo pari al **10% del Prezzo offerto**, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente n.292015, intestato a "L.G. MEPIT S.R.L.", IBAN IT34C085300100000000292015, BIC ICRAITRREQ0, con **causale "cauzione L.G. 38/2025"**. La cauzione **si riterrà versata solamente se** l'importo risulterà **effettivamente accreditato** sul conto corrente intestato alla procedura **entro il termine di presentazione delle offerte**. Il mancato accredito del bonifico sul conto corrente indicato è causa di nullità dell'offerta.

4.10. L'Offerente, con la presentazione dell'offerta, prende atto e accetta, senza riserva alcuna, tutti i termini e le condizioni del presente Bando, che, sottoscritto digitalmente dall'Offerente, viene allegato all'offerta stessa.

4.11. La trasmissione via pec dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'Offerente, restando esclusa qualsiasi responsabilità della Liquidazione Giudiziale e/o del Curatore. **Non saranno in alcun caso prese in considerazione, ex art. 216, comma 7, CCII, le offerte trasmesse e ricevute oltre il termine e l'orario di scadenza sopra indicati (29/06/2026 ore 12:00).**

4.12. Pagamento del Bollo

L'Offerente deve altresì procedere al pagamento del bollo dovuto per legge in modalità telematica. Il pagamento si effettua sul sito <http://pst.giustizia.it> "Pagamenti di marche da bollo digitali", seguendo le istruzioni indicate nel manuale utente per l'invio dell'offerta. La ricevuta di pagamento del bollo dovrà essere allegata all'offerta trasmessa all'indirizzo PEC del Ministero.

Assistenza e informazioni

Per ricevere assistenza l'utente potrà contattare il gestore della vendita via mail o al call center ai numeri e all'indirizzo indicati sul Portale stesso del gestore della vendita.

I files dell'offerta e dei relativi allegati, tutti da sottoscrivere con smart card, debbono essere in formato pdf e di dimensione, ciascuno, non superiore a 5MB.

5) **Abilitazione dell'Offerente alla partecipazione alla gara, svolgimento della vendita telematica e modalità di aggiudicazione**

- 5.1. Il Curatore della Liquidazione Giudiziale, verificata la regolarità dell'iscrizione (accredito della cauzione, conformità dell'offerta firmata con lo schema allegato al presente Bando, sottoscrizione con smart card dell'offerta, degli allegati e del Bando), abiliterà l'Offerente alla partecipazione alla gara telematica in tempo utile prima dell'apertura della gara telematica, che avverrà sulla piattaforma www.astetelematiche.it.
- 5.2. L'esame delle offerte e lo svolgimento dell'eventuale gara saranno effettuati tramite il portale www.astetelematiche.it. **Le buste telematiche contenenti le offerte verranno aperte dal professionista solo nella data e all'ora indicati nell'avviso**, con riferimento all'udienza di vendita telematica.
- 5.3. **La partecipazione degli offerenti all'udienza di vendita telematica avrà luogo tramite l'area riservata del sito www.astetelematiche.it.**
- 5.4. Almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni, il gestore della vendita invierà, tramite SMS, un avviso di connettersi entro l'orario previsto per l'avvio delle operazioni di vendita, utilizzando le credenziali personali ricevute all'atto della registrazione sul Portale del gestore della vendita, in base alle istruzioni ricevute sulla casella di posta elettronica certificata o sulla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l'offerta.
- 5.5. All'udienza il Curatore verificherà la validità delle offerte formulate, intesa come completezza delle informazioni richieste e dei documenti da necessariamente allegare, l'effettivo accredito dell'importo comprensivo della cauzione e del bollo entro i termini indicati e, accertata e valutata l'ammissibilità e regolarità delle offerte, dichiarerà aperta la gara. I dati personali di ciascun offerente non saranno visibili agli altri offerenti ed alle parti della procedura; a tal fine, il gestore della vendita telematica procederà a sostituire automaticamente gli stessi con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato.
- 5.6. **In caso di pluralità di offerte valide**, si procederà con la gara tra gli offerenti partendo, come **prezzo base, dal valore dell'offerta più alta**, con **rilanci minimi pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00)**. Alla gara potranno partecipare, tramite connessione telematica, tutti gli utenti le cui offerte sono state ritenute valide. Le

condizioni della gara (prezzo base, aumenti minimi) verranno in ogni caso ribadite dal Curatore in udienza, viste le offerte pervenute.

- 5.7. La gara, che si svolgerà con modalità asincrona telematica, avrà quindi inizio il giorno **30/06/2026 alle ore 15:00**, successivamente all'apertura delle buste telematiche e **terminerà il giorno 03/07/2026 alle ore 15:00**; in caso di rilancio presentato nei quindici minuti antecedenti la scadenza, la gara si prorogherà via via automaticamente di quindici minuti decorrenti dall'ultima offerta (cosiddetto periodo di autoestensione), entro un massimo di dodici prolungamenti.

Ogni rilancio effettuato verrà comunicato ai partecipanti tramite posta elettronica certificata e SMS. Alla scadenza del termine della gara sopra indicato, o dell'eventuale periodo di autoestensione, l'Offerente che avrà effettuato l'offerta più alta sarà dichiarato aggiudicatario del bene.

Tutti i partecipanti riceveranno comunicazione della chiusura della gara telematica tramite posta elettronica certificata e SMS.

- 5.8. In caso di assenza di partecipazione alla procedura di vendita telematica sarà considerata aggiudicataria S.D.M. s.r.l..
- 5.9. All'esito della gara di cui al punto 5.7 il curatore verbalizzerà ed indicherà come aggiudicatario il migliore offerente.
- 5.10. Il curatore depositerà ai sensi dell'art.216 comma 9 CCII gli atti di gara ed il proprio verbale di asta, affinché gli interessati ne possano prendere visione, e per il decorso del termine di 10 giorni previsto ex art.217 C.C.I.I. per eventuale sospensione o impedimento del perfezionamento della vendita.
- 5.11. Ove entro il termine indicato al punto 5.10 il Giudice Delegato non avrà ricevuto istanze ai sensi dell'art. 217 C.C.I.I., o non ravviserà motivi d'Ufficio per sospendere o impedire la vendita, l'Aggiudicazione si intenderà Definitiva in capo all'offerente prescelto quale Aggiudicatario in sede di gara. Il Curatore depositerà pertanto nota informativa al Giudice Delegato per comunicare l'Aggiudicazione Definitiva ed affinché il Giudice autorizzi la Curatela a procedere con il rogito Notarile di compravendita, innanzi a Notaio Dott. Paolo Maria Smirne di Torino, che sarà anche incaricato per la cancellazione di eventuali formalità pregiudizievoli, con costi a carico dell'aggiudicatario, inclusi onorari notarili, imposte di trasferimento, ed altri oneri di legge.
- 5.12. L'Offerente, divenuto aggiudicatario, è obbligato a pagare l'imposta di registro (da versare al Notaio Paolo Maria Smirne) e le relative spese, nonché gli onorari.
- 5.13. A seguito dell'Aggiudicazione Definitiva, le somme depositate a titolo di cauzione dagli offerenti non prescelti verranno restituite dal Curatore senza pagamento di interessi, mediante bonifico bancario, con addebito all'offerente di una somma massima di euro 2,00 per spese. Le somme versate a titolo di cauzione dall'offerente poi diventato Aggiudicatario Definitivo verranno imputate, in sede di Contratto di Cessione, in conto prezzo di cessione.
- 5.14. La cauzione non verrà restituita e resterà acquisita dalla Liquidazione Giudiziale a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno, nel caso in cui l'Offerente, individuato come aggiudicatario definitivo, non procedesse - per

qualsiasi motivo, anche per eventuali vizi o irregolarità nella procura o per altri profili legati ad essa - all'acquisto o, comunque, risultasse inadempiente agli impegni indicati nell'offerta e nel presente Bando. In tal caso non si darà corso all'Aggiudicazione Definitiva.

6) Condizioni della vendita

6.1. L'Azienda verrà ceduta "vista e piaciuta" secondo quanto stabilito nel presente Bando, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo e non a misura. La Liquidazione Giudiziale non rilascia garanzie sulla consistenza, sui valori, sulla qualità né sull'efficienza, funzionamento o regolare funzionamento, conformità alle previsioni normative degli elementi che compongono l'Azienda, né sulla titolarità, piena e libera utilizzabilità dei beni della stessa (anche per ipotetiche rivendicazioni di terzi), né sull'eventuale presenza su di essi di diritti di utilizzazione di terzi né sulla completezza e vigenza delle Autorizzazioni, né sulla possibilità di trarre un utile dall'uso dei beni, sull'avviamento e sulle potenzialità di sviluppo commerciale, sulla consistenza, efficacia e/o permanenza dei contratti in corso e/o degli ordini e/o commesse in corso e/o sull'effettiva possibilità di subentrarvi e/o sulla permanenza dei clienti. Il soggetto che formula l'offerta (l'"Offerente") riconosce espressamente che la vendita dell'Azienda costituisce una vendita forzata e dunque non soggetta alle norme in tema di vizi o mancanza di qualità e che il Contratto di Cessione avrà carattere aleatorio ai sensi dell'art. 1469, c.c. L'Offerente rinuncia quindi al riguardo a pretendere alcunché a titolo di rimborso e/o riduzione del Prezzo o di risoluzione del Contratto di Cessione, al conseguimento di indennità o altro e a invocare il venir meno dell'offerta. Il che vale anche nell'ipotesi in cui nel perimetro dell'Azienda non dovessero essere inclusi beni che dovessero risultare come non a norma, intendendosi l'offerta, in quel caso, comunque valida ed efficace. L'Offerente è infatti consapevole che (i) nel perimetro dell'Azienda e, dunque, del Contratto di Cessione non saranno compresi quei beni che comunque risulteranno non a norma al momento della sottoscrizione del Contratto di Cessione; (ii) che ciò non fa sorgere in capo all'Offerente alcun diritto economico nei confronti della Liquidazione Giudiziale o di eventuali altri terzi aggiudicatari dell'Azienda. L'eventuale mancanza all'atto del trasferimento dell'Azienda di beni di cui all'Allegato 2 del Contratto di Affitto non darà diritto a riduzioni del Prezzo, né potrà determinare il venir meno dell'offerta e della sua esecuzione. Restano conseguentemente esclusi sia i rimedi risarcitori e/o risolutivi e/o cautelari previsti dalle disposizioni di legge in materia di vendita nonché i rimedi di cui agli artt. 1479, 1480, 1481, 1482 c.c., la garanzia per evizione totale o parziale di cui agli artt. 1483, 1484, 1486, 1488 c.c. (fatto salvo il caso dell'evizione derivante da un fatto proprio del venditore, ex art. 1487, comma 2, c.c.) - trattandosi di vendita a rischio e pericolo dell'acquirente ex art. 1488, comma 2, c.c. -, la risoluzione di cui all'art. 1489 c.c. Il Prezzo viene quindi incassato dalla Liquidazione Giudiziale in via definitiva ed irretrattabile.

6.2. L'Azienda viene esercitata nell'Immobile Mepit e nell'Immobile in Locazione. Con riferimento all'Immobile Mepit e all'Immobile in Locazione, l'Offerente rinuncia a sollevare nei confronti della Liquidazione Giudiziale eccezioni in merito allo stato degli stessi ed a far valere pretese di rimborso o regresso o rivalsa o di riduzione del Prezzo per gli adeguamenti alla normativa che in ipotesi si rendessero necessari (anche in presenza di irregolarità edilizie, urbanistiche e catastali). L'Offerente si impegna ad eventualmente ottenere, con costi a proprio carico, nuovi certificati e/o altri documenti relativi agli immobili in esame ritenuti necessari e/o funzionali *ex lege* all'esercizio

della predetta attività, con rinuncia a qualsiasi regresso o rivalsa nei confronti della Liquidazione Giudiziale. L'Offerente accetta il rischio, senza rivalsa o regresso verso la Liquidazione Giudiziale o pretese risarcitorie o indennitarie o ad altro titolo, che il locatore dell'Immobile in Locazione, esercitando una sua facoltà di legge, si opponga alla voltura del Contratto di Locazione in caso di vendita dell'Azienda all'Offerente stesso.

6.3. L'Offerente è consapevole che, con riferimento al Contratto di Locazione, la locatrice Pigato Immobiliare S.s. (già s.n.c. di Arduino Antonia e C.) è creditrice di canoni arretrati (anche in forza di titoli esecutivi) e che il mancato pagamento dei predetti canoni potrebbe legittimare la risoluzione del Contratto di Locazione. L'Offerente rinuncia a pretendere riduzioni del Prezzo di acquisto dell'Azienda nell'ipotesi in cui esso dovesse far fronte all'esposizione pregressa di Mepit s.r.l. verso la locatrice e rinuncia comunque a compensare proprie partite di debito verso la Liquidazione Giudiziale con eventuali controcrediti sorti in adempimento del Contratto di Locazione; e ciò di là dall'inammissibilità della compensazione fra debiti anteriori all'apertura della Liquidazione Giudiziale e crediti posteriori ad essa. L'Offerente si impegna a procurare alla Liquidazione Giudiziale, entro la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Cessione, la rinuncia in originale da parte della locatrice a far valere verso la Liquidazione Giudiziale pretese legate all'eventuale inadempimento dell'Offerente stesso alle obbligazioni relative al Contratto di Locazione sorte dalla Data di Efficacia del Contratto di Cessione.

6.4. L'Offerente è consapevole che nell'Azienda sono impiegati dipendenti, a seguito del Contratto di Affitto, tenuto anche conto che l'Affittuario ha proseguito l'attività. L'Offerente terrà conto degli obblighi previsti dalle normative lavoristiche inerenti al trasferimento d'azienda con dipendenti. L'Offerente si impegna a liberare, tenere indenne e manlevare la Liquidazione Giudiziale da qualsivoglia responsabilità e/o richiesta e/o pretesa (a titolo esemplificativo anche per la mancata prosecuzione del rapporto di lavoro con i dipendenti o alcuni di essi) fatta valere da uno o più dipendenti (in forza o meno alla data di efficacia del Contratto di Cessione, anche non passati definitivamente in capo all'Offerente con il predetto contratto) e/o da istituti terzi in ordine ad ogni eventuale richiesta e/o a pretesa di qualsivoglia genere e a qualsivoglia titolo derivante e/o connessa ai rapporti di lavoro facenti capo all'Affittuario e decorrenti con effetto dalla data di efficacia del Contratto di Affitto (ivi compresi quelli cessati, anche per effetto di licenziamenti da parte dell'Affittuario dichiarati eventualmente nulli o inefficaci, in pendenza del Contratto di Affitto o successivamente ad esso): fermo restando che qualsiasi obbligazione sorta in pendenza del Contratto di Affitto grava in via esclusiva sull'Affittuario. L'Offerente è consapevole che ogni conseguenza pregiudizievole: (i) derivante dall'eventuale scelta dell'Offerente stesso – ricorrendone i presupposti – di assumere, con il Contratto di Cessione, solo una parte dei dipendenti, nonché di adottare determinati criteri per l'individuazione dei dipendenti da assumere (fra quelli in forza) e (ii) fatta valere (a titolo esemplificativo, per licenziamento nullo e/o illegittimo, anche sul presupposto di una presunta nullità e/o illegittimità dell'eventuale accordo sindacale ex art. 47, l. 428/90 e successive modifiche) dai dipendenti che non verranno trasferiti all'Offerente con il Contratto di Cessione (avendoli esso esclusi dal passaggio) e nel cui rapporto la Liquidazione Giudiziale non subentrerà (non esercitando quest'ultima alcuna attività d'impresa), graverà in via esclusiva sull'Offerente stesso. Nel caso in cui un eventuale licenziamento intimato dall'Affittuario a carico di un dipendente addetto all'Azienda (anche a fronte di un rapporto non più pendente alla data di efficacia del Contratto di

Cessione) dovesse essere ritenuto illegittimo o inefficace o nullo ed il giudice dovesse ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro, l'Offerente prenderà in carico, ex art. 2112 c.c., il predetto rapporto di lavoro, senza pretendere dalla Liquidazione Giudiziale riduzioni di Prezzo e/o rimborsi e/o indennizzi o risarcimenti di sorta o avanzare pretese risolutorie della vendita, salva la rivalsa nei confronti dell'Affittuario. Nel caso in cui un rapporto di lavoro di fatto dovesse essere riconosciuto come esistente in capo all'Affittuario ed il giudice dovesse ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro, l'Offerente, una volta divenuto cessionario, prenderà in carico, ex art. 2112, c.c. il predetto rapporto di lavoro, senza pretendere dalla Liquidazione Giudiziale riduzioni del Prezzo e/o rimborsi e/o indennizzi o risarcimenti di sorta o avanzare pretese risolutorie, salva la rivalsa nei confronti dell'Affittuario.

6.5. L'Offerente si farà carico dei dipendenti in conformità all'art. 2112, c.c., i quali passeranno alle dipendenze dell'Offerente stesso con efficacia dalla data di efficacia del Contratto di Cessione. A far tempo da tale data, i lavoratori trasferiti alle dipendenze dell'Offerente (divenuta parte cessionaria) saranno da quest'ultima interamente retribuiti. A partire dalla medesima data sarà interamente a carico dell'Offerente ogni ulteriore onere relativo ai rapporti di lavoro con i dipendenti trasferiti, ivi compreso il TFR, i ratei di retribuzione differita, i contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti norme di legge e/o di fonte riconducibile alla contrattazione collettiva e/o aziendale. Dalla medesima data, quindi, saranno a carico esclusivo dell'Offerente tutte le obbligazioni derivanti dai rapporti di lavoro con i dipendenti, nessuna esclusa, ivi compresi i ratei di trattamento di fine rapporto e/o i ratei di retribuzione differita sulle competenze tutte maturande da quella data in avanti, al cui adempimento esatto e puntuale la parte cessionaria si impegna, con espressa liberazione della Liquidazione Giudiziale.

6.6. L'Offerente è consapevole che la Liquidazione Giudiziale non sarà tenuta a rimborsare alcun costo all'Affittuario, né a corrispondere ad esso alcun indennizzo, ad alcun titolo, o risarcimenti o a rimborsare costi, a qualunque titolo, compensi o indennizzi per l'eventuale incremento del valore dell'avviamento e/o per differenze di inventario, anche in deroga a quanto previsto dagli artt. 2561 e 2562, c.c., in relazione al Contratto di Affitto; l'Affittuario ha rinunciato a far valere nei confronti della Liquidazione Giudiziale eventuali pretese a titolo di avviamento commerciale o ad altro titolo (rimborso costi o investimenti, ad esempio) legato alla conduzione in affitto dell'Azienda. Nell'ipotesi in cui l'Affittuario dovesse avanzare dette pretese nei confronti dell'Offerente, quest'ultimo non avrà titolo per richiederle alla Liquidazione Giudiziale: pretese di rivalsa cui comunque essa Offerente rinuncia.

6.7. L'Offerente si farà carico di tutte le obbligazioni nascenti dagli Ordini in Corso al momento della data di efficacia del Contratto di Cessione e dai Contratti Trasferiti, tenendo indenne e manlevata la Liquidazione Giudiziale da qualsiasi pretesa avanzata da terzi in relazione ai Contratti Trasferiti, che abbia origine dalla data di efficacia del Contratto di Cessione.

6.8. L'Offerente, ove divenuta aggiudicataria e proprietaria dell'Azienda, nell'ipotesi in cui alla data di efficacia del Contratto di Cessione i beni non a norma dovessero essere ancora presenti in Azienda, pur restando esclusi dal relativo perimetro, si impegna non solo a non utilizzarli ma anche, a propria cura e spese, senza rivalsa verso la Liquidazione Giudiziale, a rottamarli immediatamente, consegnando alla stessa i relativi certificati di rottamazione/smaltimento, con formulari a nome di quest'ultima, emessi da parte di soggetti a ciò specializzati.

6.9 L’Impianto FTV viene ceduto “come visto e piaciuto” senza alcuna garanzia da parte della Liquidazione Giudiziale, specie per quanto riguarda eventuali vizi e difetti, qualità, efficienza, funzionamento o regolare funzionamento, conformità alle previsioni normative, redditività, possibilità di trarre un utile dallo stesso, potenzialità di sviluppo commerciale, eventuale presenza su di esso di diritti di utilizzazione di terzi, assenso del proprietario dell’Immobile in Locazione di cui all’autorizzazione sopra citata del 16 luglio 2010, prorogata sino al 31/12/2031. In considerazione di ciò, l’Offerente rinuncia quindi al riguardo a pretendere alcunché a titolo di rimborso e/o di riduzione del prezzo di cessione e/o di risoluzione del contratto di vendita e/o a titolo di rivalsa-regresso, al conseguimento di indennità o altro. L’Offerente si dichiara consapevole dello stato dell’Impianto FTV, e riconosce inoltre espressamente che la vendita costituisce una vendita forzata e dunque non soggetta alle norme in tema di vizi o mancanza di qualità e che il contratto di cessione concluso con la Liquidazione Giudiziale avrà carattere aleatorio ai sensi dell’art. 1469, c.c.. Restano conseguentemente esclusi sia i rimedi risarcitori e/o risolutivi e/o cautelari previsti dalle disposizioni di legge in materia di vendita nonché i rimedi di cui agli artt. 1479, 1480, 1481, 1482 c.c., la garanzia per evizione totale o parziale di cui agli artt. 1483, 1484, 1486, 1488 c.c. (fatto salvo il caso dell’evizione derivante da un fatto proprio del venditore, ex art. 1487, comma 2, c.c.) - trattandosi di vendita a rischio e pericolo dell’acquirente ex art. 1488, comma 2, c.c. -, la risoluzione di cui all’art. 1489 c.c. In caso di effettiva aggiudicazione e successiva cessione dell’Impianto FTV in favore dell’Offerente, il relativo prezzo di vendita sarà conseguentemente incassato dalla Liquidazione Giudiziale in via definitiva ed irretrattabile.

6.10. La vendita dell’Impianto FTV avverrà a seguito dell’acquisizione da parte della Procedura, entro e non oltre la data di stipula del predetto rogito di compravendita dell’Impianto FTV, del diritto di piena ed esclusiva proprietà sull’Impianto FTV senza maturazione in capo all’Offerente di ulteriori oneri e/o costi e/o responsabilità comunque correlati al Contratto di Leasing Fotovoltaico e/o ai rapporti in dare-avere tra la Liquidazione Giudiziale e Leasint-Intesa Sanpaolo.

6.11. Con l’aggiudicazione dell’Impianto FTV in favore dell’Offerente, quest’ultimo si impegna a subentrare nella Convenzione GSE e la Procedura sarà tenuta a prestare ogni collaborazione utile e/o necessaria per consentire il subentro dell’Offerente stesso nella predetta Convenzione GSE.

6.12. L’Offerente è altresì consapevole del fatto che, in caso di effettiva cessione dell’Impianto FTV in proprio favore, sarà suo esclusivo onere di procurarsi le future autorizzazioni all’appoggio dello stesso Impianto FTV sull’Immobile in Locazione da parte del proprietario di quest’ultimo, esonerando la Liquidazione Giudiziale da ogni responsabilità al riguardo e tenendola indenne e manlevata da ogni eventuale richiesta che il predetto proprietario dovesse avanzare nei confronti della Procedura, rinunciando a qualsiasi rivalsa/regresso verso la Curatela.

6.13. In caso di effettivo subentro nella Convenzione GSE, i cui oneri e costi anche notarili dovranno comunque intendersi a totale ed esclusivo carico dell’Offerente, quest’ultimo si impegna sin da subito a far fronte a tutte le obbligazioni nascenti da quel momento dalla stessa, esonerando la Liquidazione Giudiziale da ogni responsabilità al riguardo e tenendola indenne e manlevata da ogni eventuale richiesta che la controparte contrattuale dovesse avanzare nei confronti della Procedura.

6.14. In caso di effettivo subentro nella Convenzione GSE da parte dell'Offerente, resta altresì inteso che i crediti sorti verso il GSE in virtù della Convenzione GSE prima del subentro nella stessa da parte dell'Offerente saranno di esclusiva spettanza della Liquidazione Giudiziale, cui l'Offerente si impegna a riversarli immediatamente nell'ipotesi in cui fosse essa stessa ad incassarli, impregiudicata l'intervenuta cessione degli stessi in favore di Leasint-Intesa Sanpaolo di cui nelle Premesse del presente bando.

6.15. Le spese di vendita dell'Impianto FTV in proprio favore (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per imposte, atti, e competenze del notaio ecc.) e i relativi oneri fiscali saranno a carico esclusivo dell'Offerente.

6.16. L'Offerente si impegna irrevocabilmente a erigere con costi a proprio carico, entro un mese dalla Data di Efficacia, un muro di confine fra l'Immobile in Locazione e l'immobile, adiacente ad esso, che era stato oggetto di un contratto di leasing fra Mepit e BCC LEASING ora ARISTOTELE LEASECO 2 Srl, risolto prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, secondo le specifiche che verranno concordate fra l'aggiudicatario ed il proprietario di tale immobile.

6.17. L'Offerente è consapevole che la ricezione dell'offerta da parte della Liquidazione Giudiziale e il procedimento di scelta, sino al completamento dell'*iter* per la vendita e alla stipulazione del Contratto di Cessione, non comportano alcun impegno da parte della Liquidazione Giudiziale e/o del Curatore, né alcun diritto a qualsiasi titolo in capo all'Offerente se non alla restituzione della cauzione o del Prezzo nei casi previsti.

6.18. Sarà possibile visionare i beni entro il **26/06/2026** mandando una mail a massimiliano.basilio@studiopbb.it entro il **22/06/2026 ore 12:00**. Per ulteriori informazioni si può scrivere a massimiliano.basilio@studiopbb.it oppure contattare 011/192.36.830.

7) Modalità e tempistiche di trasferimento.

7.1. Entro i successivi **quindici giorni** dalla comunicazione dell'Aggiudicazione Definitiva, l'aggiudicatario del Lotto Unico sarà tenuto a versare il Prezzo dell'Unico Lotto, nella misura risultante dalla gara di cui al presente Bando al codice iban della Liquidazione Giudiziale, che verrà comunicato dal Curatore, ed entro i successivi cinque giorni dalla scadenza del termine per il versamento del prezzo (nella data precisa che verrà comunicata dal Curatore) sarà tenuto a stipulare il Contratto di Cessione dell'Azienda e dell'Impianto FTV davanti al Notaio Paolo-Maria Smirne, con Studio in Torino, Corso Montevecchio, n. 48 (ciò sempre che nel termine sopra indicato il Prezzo sia stato versato). Il Contratto di Cessione non potrà essere stipulato in caso di mancato versamento del Prezzo nella misura risultante dalla gara di cui al presente Bando, secondo quanto previsto dall'art.1.2. del presente Bando, e la Liquidazione Giudiziale avrà diritto a trattenere, a titolo di penale, salvo il maggior danno, la cauzione.

L'aggiudicatario dell'Unico Lotto accetta che il contratto per la cessione dell'Impianto FTV, sempre da stipulare con atto pubblico davanti al Notaio Paolo Maria Smirne, avvenga in data diversa da quella prevista per l'Azienda, poiché i tempi del trasferimento dell'Impianto FTV a favore della Liquidazione Giudiziale da parte della società di Leasing non dipendono dalla Procedura.

L'aggiudicatario è consapevole che il suo subentro nella Convenzione GSE avverrà necessariamente solo dopo la stipula del contratto di cessione dell'Impianto FTV e potrebbe richiedere la stipula di un ulteriore contratto con atto pubblico, da eseguirsi sempre davanti al Notaio Paolo Maria Smirne.

7.2. I Contratti di Cessione dell'Azienda e dell'Impianto FTV, come Unico Lotto, riprodurranno le clausole di cui allo schema di offerta allegato, salve le integrazioni-modifiche strettamente necessarie e non idonee ad alterarne il significato sostanziale, se del caso imposte dal notaio per una corretta redazione dell'atto. Essi verranno perfezionati mediante atti notarili alle condizioni previste nel presente Bando e saranno soggetti alla pubblicità e alle imposte previste dalla legge.

7.3. Tutte le spese della vendita (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per imposte, atti, e competenze del notaio ecc.) e i connessi oneri fiscali (ivi incluse le eventuali imposte di bollo e/o registrazione) saranno a carico esclusivo dell'acquirente.

8) Legge applicabile. Foro competente.

8.1 La procedura di vendita ed ogni altro atto annesso e/o conseguente sono in ogni caso regolati dalla legge italiana.

8.2 Ogni eventuale controversia relativa alla presente procedura competitiva e al contratto di vendita con l'aggiudicatario sarà comunque devoluta all'esclusiva competenza del Tribunale di Ivrea, con esclusione di ogni altro foro.

9) Documenti consultabili presso il Curatore.

9.1. I documenti consultabili presso il Curatore previa richiesta a mezzo pec all'indirizzo **lg38.2025ivrea@pecliquidazionigiudiziali.it** con allegato impegno alla riservatezza e al trattamento dei dati personali debitamente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del richiedente, a cui andranno allegati i documenti di cui al punto 4.8 del presente Bando, sono quelli qui di seguito evidenziati:

1. contratto di Affitto d'Azienda stipulato in data 1° agosto 2025 con scrittura privata autenticata dal Notaio Paolo-Maria Smirne di Torino (repertorio 10.642, raccolta 7.682) tra la Liquidazione Giudiziale della Mepit s.r.l., quale concedente, e S.D.M. s.r.l., quale affittuaria;
2. contratto di *consignment stock*
3. perizia di stima del Dott. Dario Spadavecchia relativa all'azienda;
4. perizia di stima del Dott. Angelo Bono, relativa ai beni mobili strumentali aziendali;
5. perizia di stima del Dott. Angelo Bono, relativa all'immobile di Settimo Torinese (To), Via Grazia Deledda n.4;
6. perizia di stima del Dott. Angelo Bono relativa all'impianto FTV;
7. elenco dipendenti in forza all'affittuaria;
8. inventario redatto dal curatore dei beni presenti presso l'azienda;

9. ordini in corso in forza del Contratto di Affitto d'Azienda alla data del **31/03/2026**;
10. contratti pendenti in forza del Contratto di Affitto d'Azienda alla data del **31/03/2026**;
11. situazione economica del ramo aziendale al 31/03/2026

Si allega:

- all. 1: schema offerta
- all. 2: impegno alla riservatezza

Il Curatore della Liquidazione Giudiziale della Mepit s.r.l.
(dott. Massimiliano Basilio)

Approvazione specifica, *ex art.* 1341, c.c., da parte dell'offerente dei seguenti articoli:

4) iscrizione alla procedura telematica di vendita e contenuto dell'offerta

[luogo] _____, [data e firma] _____

5) Abilitazione dell'offerente alla partecipazione alla gara, svolgimento della vendita telematica e modalità di aggiudicazione

[luogo] _____, [data e firma] _____

6) condizioni della vendita

[luogo] _____, [data e firma] _____

7) modalità e tempistiche di trasferimento

[luogo] _____, [data e firma] _____

8) legge applicabile. Foro competente

[luogo] _____, [data e firma] _____